

**“SERVIZI DI RECUPERO E/O SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI E  
ASSIMILATI – DUE FRAZIONI”**

**CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI**

**SOMMARIO**

<b>P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO .....</b>	<b>4</b>
<b>ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO</b>	<b>4</b>
<b>ART. 2 – DURATA DELL’APPALTO E VERBALE DI AVVIO DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>6</b>
<b>ART. 3 – FORMA E AMMONTARE DELL’APPALTO</b>	<b>7</b>
<b>LOTTO 1: Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione “RESIDUI VEGETALI” (CER 20 02 01):</b>	<b>8</b>
<b>LOTTO 2: Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione “LEGNO” (CER 20 01 38):</b>	<b>9</b>
<b>ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>10</b>
<b>ART. 5 – IMPOSSIBILITA’ E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI</b>	<b>11</b>
<b>PARTE II – CLAUSOLE GENERALI.....</b>	<b>14</b>
<b>ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI</b>	<b>14</b>
<b>ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>14</b>
<b>ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA</b>	<b>14</b>
<b>ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO</b>	<b>16</b>
<b>ART. 6 – SOSPENSIONE</b>	<b>16</b>
<b>ART. 7 – SUBAPPALTO</b>	<b>16</b>
<b>ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA</b>	<b>16</b>

<b>ART. 9 – RESPONSABILITÀ</b>	<b>16</b>
<b>ART. 10 – ASSICURAZIONE</b>	<b>17</b>
<b>ART. 11 – PERSONALE</b>	<b>18</b>
11.1 – Inquadramento contrattuale .....	18
11.2 – Doveri del personale.....	18
11.3 – Adempimenti dell’impresa .....	18
11.4 – Sicurezza .....	19
<b>ART. 12 – FALLIMENTO DELL’APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE</b>	<b>19</b>
<b>ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI</b>	<b>20</b>
13.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell’aggiudicatario e del Subappaltatore.....	21
13.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell’aggiudicatario e del Subappaltatore.....	21
<b>ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI</b>	<b>21</b>
<b>ART. 15 – PENALITÀ</b>	<b>22</b>
<b>ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO</b>	<b>23</b>
<b>ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ</b>	<b>23</b>
<b>ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</b>	<b>23</b>
<b>ART. 19 – RECESSO</b>	<b>24</b>
<b>ART. 20 – FORO COMPETENTE</b>	<b>24</b>
<b>ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI</b>	<b>24</b>
<b>ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE</b>	<b>24</b>
<b>ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI</b>	<b>25</b>

## DEFINIZIONI

<b>Aggiudicatario, affidatario, appaltatore, concessionario:</b>	l'operatore economico (prestatore di servizi o fornitore) che si aggiudica il contratto di appalto o concessione oggetto della presente procedura di gara
<b>Stazione appaltante:</b>	l'Amministrazione comunale di Segrate
<b>Codice dei contratti pubblici:</b>	D.lgs. n. 50 del 18/04/2016 – Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
<b>D.U.V.R.I.:</b>	Documento unico di valutazione dei rischi interferenziali
<b>DURC:</b>	Documento unico di regolarità contributiva
<b>RTI:</b>	Raggruppamenti temporanei di imprese
<b>RUP:</b>	il "Responsabile unico del procedimento" ai sensi della legge 241/1990
<b>Direttore dell'esecuzione del contratto:</b>	il dipendente del Comune di Segrate che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del presente contratto, assicura la regolare esecuzione dello stesso da parte dell'aggiudicatario, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali
<b>Responsabile di Commessa:</b>	il rappresentante dell'aggiudicatario che funge da interlocutore della stazione appaltante e sovrintende alla corretta esecuzione del presente contratto

## **P A R T E I – PRESTAZIONI OGGETTO DEL CONTRATTO**

### **ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO**

Il presente capitolato, ha ad oggetto: “Servizi di Recupero e/o smaltimento di rifiuti urbani e assimilati – due frazioni”, riguardante in particolare due frazioni di rifiuti aggiudicabili separatamente, Residui Vegetali e Rifiuti in Legno, che saranno oggetto di procedura di gara multilotto.

Dato atto, che il Servizio di Igiene Ambientale e servizi collaterali non è suddivisibile in lotti, in quanto ai sensi agli art. 198 e 200, di cui alla Parte IV, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., è definito:

- che i Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa, nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità e in coerenza con i piani d'ambito;
- che, pertanto, la gestione è riservata ai Comuni, i quali devono continuarla, sino a che l'Autorità d'Ambito (ATO) - art. 198, comma 1 - non proceda all'indizione della gara ad evidenza pubblica atta ad individuarne il soggetto aggiudicatario.

La gestione in regime di privativa comprende naturalmente tutte le attività, legate al ciclo dei rifiuti, dalla raccolta al trasporto, dall'avvio al recupero e/o smaltimento nonché lo spazzamento delle strade e aree pubbliche.

I servizi relativi al recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati, non essendo strettamente oggetto di privativa, riguardanti le frazioni di rifiuti: Residui Vegetali e Legno, sono oggetto della presente procedura di gara.

In particolare, nel rispetto dei principi di efficacia, di efficienza e di economicità dell'azione amministrativa, in base all'istruttoria espletata e ai dati di mercato, al fine di garantire la possibilità di aggiudicare l'appalto delle seguenti frazioni di rifiuto, si rende necessario indire la presente procedura di gara multilotto secondo gli importi a base d'asta adeguati alle condizioni di mercato.

Di seguito si elencano i due lotti oggetto di contratto:

- Lotto 1 – frazione “Residui vegetali” (CER 20 02 01), CIG n° 8470069A0C;
- Lotto 2 - frazione “Rifiuti in Legno” (CER 20 01 38), CIG n° 847007924F;

- a) I rifiuti urbani e assimilati sono raccolti sul territorio comunale di Segrate, verranno trasportati, al fine dell'esecuzione del servizio di trattamento, presso gli impianti autorizzati, secondo le norme tecniche, economiche ed amministrative stabilite dal presente Capitolato Speciale d'Oneri e dagli altri documenti di gara, e nel rispetto dei principi previsti dalla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni (s.m.i.).

Il servizio oggetto del presente appalto è da considerarsi servizio pubblico e costituisce, quindi, attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa dettata dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Il Comune stipulerà con l'aggiudicatario di ciascun LOTTO il relativo contratto d'appalto, alle condizioni di cui al presente Capitolato, ai restanti documenti di gara ed ai prezzi di aggiudicazione.

**Il soggetto aggiudicatario di un LOTTO, sia esso una singola impresa o un raggruppamento temporaneo di imprese o un consorzio, potrà aggiudicarsene entrambi i lotti.**

- b) Il conferimento dei rifiuti verrà effettuato, a cura e spese del Comune, tramite l'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, con mezzi adeguati e già autorizzati al trasporto dei rifiuti di che trattasi presso impianti autorizzati.
- c) L'impresa appaltatrice del presente appalto, per l'intera validità del contratto, dovrà assicurare e garantire:
- per ciascun LOTTO, l'acquisizione dei relativi rifiuti del Comune di Segrate, oggetto dell'appalto, presso i diversi siti autorizzati, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., ubicati ad una distanza di sola andata dal Municipio di Segrate non superiore a 50 Km;
  - per ciascun LOTTO, il ricevimento del materiale, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato al recupero/smaltimento dello stesso;
  - la gestione dei suddetti impianti nel massimo rispetto delle norme igienico – sanitarie, di tutela dell'ambiente e di corretta gestione dei rifiuti ai sensi della normativa vigente in materia;
  - per il LOTTO 1 - "Residui vegetali" (CER 20 02 01): l'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla ricezione e stoccaggio dei materiali conferiti con una percentuale di rifiuti estranei pari a circa il 5% (cinque per cento) in peso del materiale conferito, riferita in particolare alla presenza dei sacchi di plastica derivanti dal sistema di raccolta domiciliare del rifiuto;
- d) La presentazione dell'offerta in sede di gara implica l'accettazione da parte dell'impresa di ogni condizione riportata nel presente Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara.

## ART. 2 – DURATA DELL'APPALTO E VERBALE DI AVVIO DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il servizio decorre dalla data di stipula del contratto e ha **durata pari a 24 (ventiquattro) mesi**.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di **rinnovare**, eventualmente, il contratto per **ulteriori 12 (dodici) mesi**.

Il Comune ha la facoltà di proseguire il servizio per un periodo massimo pari a 6 (sei) mesi, fino all'individuazione di un impianto a seguito di espletamento di procedura di gara.

2. All'inizio dell'appalto verrà sottoscritto, in doppio esemplare, dal Direttore dell'esecuzione del contratto e dall'impresa appaltatrice, il "verbale di avvio dell'esecuzione del contratto". L'impresa appaltatrice, al momento della sottoscrizione di tale documento, dovrà avere perfetta conoscenza dei luoghi, delle specifiche e delle modalità indicati nel Capitolato Speciale d'Oneri e nei restanti documenti di gara. La sottoscrizione di tale verbale senza obiezione alcuna, comporta da parte dell'impresa appaltatrice:

- ✚ la piena cognizione della consistenza delle prestazioni da rendere e di tutta la normativa vigente in materia,
- ✚ la completa ed incondizionata accettazione delle condizioni riportate nel presente Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara.

3. La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa di cui agli artt. 4 e 10 del presente capitolato, salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'onori e dall'offerta presentata in sede di gara.
4. Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Il contratto potrà essere risolto anticipatamente, rispetto alla durata originariamente stabilita, per effetto del trasferimento, per legge, della competenza in materia di gestione dei rifiuti dal Comune ad altro soggetto giuridico.

### ART. 3 – FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO

1. L'appalto sarà affidato a misura. I LOTTI saranno affidati separatamente. L'importo dell'appalto è calcolato in base ad una stima dei quantitativi nel biennio come indicato nella tabella sottostante.

Tali quantitativi sono stimati e non vincolanti in quanto suscettibili di incremento o di riduzione in funzione della quantità di rifiuti prodotti dalle utenze.

Tipologia di rifiuto	Quantità presunta rifiuti conferiti (tonnellate)	
	t/anno	Quantità stimata riferita al periodo contrattuale di 24 mesi (t)
<b>LOTTO 1: Residui vegetali (CER 20 02 01)</b>	1.700	3.400
<b>LOTTO 2: Rifiuti in Legno (CER 20 01 38)</b>	750	1.500

2. L'importo stimato dell'appalto si intende comprensivo di oneri vari, anche relativi a tasse e imposte, attrezzature, mezzi, prodotti, materiali, manodopera, viaggi, trasferte del personale, responsabilità, oneri di sicurezza propri dell'impresa appaltatrice, spese generali, utile d'impresa, e quanto altro indicato nel Capitolato d'appalto e nei restanti documenti di gara, a carico dell'impresa appaltatrice, aventi come fine l'attuazione ed il completamento a perfetta regola d'arte delle prestazioni date in appalto ed effettivamente rese secondo le modalità e le specifiche in essi indicate; lo stesso si intende pertanto remunerativo per tutte le prestazioni previste, per implicita ammissione dell'impresa appaltatrice.

Restano a carico del Comune gli oneri di smaltimento dei materiali estranei presenti oltre le percentuali specificate nel comma 4° dell'art. 5 "Condizioni e modalità di esecuzione del servizio".

**I costi dei rischi da interferenza sono pari a € 0,00 e non è prevista, ai sensi dell'art. 26, comma 3 – bis, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., la predisposizione del DUVRI in quanto il presente appalto non prevede l'esecuzione delle prestazioni nei luoghi rientranti nella giuridica disponibilità del Datore di lavoro Committente.**

Il quadro economico di riferimento è di seguito dettagliato per i singoli LOTTI:

**LOTTO 1: Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione “RESIDUI VEGETALI” (CER 20 02 01):**

<i>Prestazioni oggetto dell'appalto LOTTO 1: Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani frazione “RESIDUI VEGETALI” (CER 20 02 01) CIG 8470069A0C</i>	Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso al netto dell'IVA	Quantità stimata (t)	Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA
<b>a. Importo a base d'asta</b> (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)	€ 90,00	3.400	€ 306.000,00
<b>b. Oneri di sicurezza</b> scaturenti dal D.U.V.R.I.			€ 00,00
<b>c. Importo complessivo dell'appalto</b> (= a. + b.)			<b>€ 306.000,00</b>
<b>d. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo</b> (pari a 12 mesi)		1.700	€ 153.000,00
<b>e. Importo totale (c.+d.)</b>			<b>€ 459.000,00</b>
<b>f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto</b>			€ 61.200,00
<b>g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo relativo al periodo di rinnovo</b> (pari a 12 mesi)			€ 30.600,00
<b>h. Importo dell'eventuale periodo di proroga</b> (6 mesi)		850	€ 76.500,00
<b>Importo massimo pagabile del servizio, incluso proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto (e.+f.+g.+h.)</b>			<b>€ 627.300,00</b>

Per il Lotto 1 - “RESIDUI VEGETALI” (CER 20 02 01), il corrispettivo complessivo del singolo lotto, da intendersi a misura, è pari a **€ 306.000,00** IVA esclusa.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre presumibilmente a partire dal 01/01/2021, data indicativa che dipende dai tempi di aggiudicazione e ha durata pari a 24 (ventiquattro) mesi.

**LOTTO 2: Servizio di recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani frazione “RIFIUTI LEGNO”  
(CER 20 01 38):**

<b>Prestazioni oggetto dell'appalto LOTTO 2: Servizio di recupero/smaltimento dei rifiuti urbani frazione “RIFIUTI LEGNO” (CER 20 02 38) CIG 847007924F</b>	Importo unitario a base di gara soggetto a ribasso al netto dell'IVA	Quantità stimata (t)	Importi presunti (incluso costi sicurezza aziendali) al netto dell'IVA
<b>a. Importo a base d'asta</b> (totale prestazioni senza oneri sicurezza da D.U.V.R.I.)	€ 81,00	1.500	€ 121.500,00
<b>b. Oneri di sicurezza</b> scaturenti dal D.U.V.R.I.			€ 00,00
<b>c. Importo complessivo dell'appalto</b> (= a. + b.)			<b>€ 121.500,00</b>
<b>d. Importo dell'eventuale periodo di rinnovo</b> (pari a 12 mesi)		750	€ 60.750,00
<b>e. Importo totale (c.+d.)</b>			<b>€ 182.250,00</b>
<b>f. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo 1° contratto</b>			€ 24.300,00
<b>g. Importo dell'eventuale quinto d'obbligo relativo al periodo di rinnovo (pari a 12 mesi)</b>			€ 12.150,00
<b>h. Importo dell'eventuale periodo di proroga (6 mesi)</b>		375	€ 30.375,00
<b>Importo massimo pagabile del servizio, incluso proroga tecnica, quinto d'obbligo, modifiche contratto (e.+f.+g.+h.)</b>			<b>€ 249.075,00</b>

Per il Lotto 2 - “RIFIUTI LEGNO” (CER 20 01 38), il corrispettivo complessivo del singolo lotto, da intendersi a misura, è pari a **€ 121.500,00** IVA esclusa.

Non è prevista la predisposizione del D.U.V.R.I. e la conseguente stima dei costi della sicurezza finalizzati a eliminare i rischi dovuti alle interferenze.

Il servizio decorre presumibilmente a partire dal 01/01/2021, data indicativa che dipende dai tempi di aggiudicazione e ha durata pari a 24 (ventiquattro) mesi.

In riferimento ai singoli due LOTTI, la stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare, eventualmente, il contratto per ulteriori 12 (*dodici*) mesi.

Tale facoltà è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di rinnovare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di prorogare, eventualmente, il contratto per un tempo non superiore a 6 (*sei*) mesi, tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per individuare il nuovo contraente.

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

Tale opzione è da esercitarsi con un preavviso di almeno 30 giorni rispetto alla scadenza del contratto iniziale.

Qualora, entro il sopra citato termine la stazione appaltante non abbia comunicato la propria intenzione di prorogare il contratto, questo cesserà alla scadenza naturale, senza che l'aggiudicatario abbia nulla da pretendere.

Ai sensi dell'art. 106, comma 12, del codice dei contratti pubblici, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre l'esecuzione alle stesse condizioni pattuite nel presente capitolato all'aggiudicatario, senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice l'importo posto a base del singolo lotto comprende i costi della manodopera che la stazione appaltante ha stimato calcolati considerando i costi della manodopera dell'attuale servizio (tali costi sono stati proporzionati al valore del servizio oggetto della presente gara), in:

- (lotto 1) CER 20 02 01 – frazione “Residui vegetali”: **€ 91.800,00 (30%)**
- (lotto 2) CER 20 01 38 – frazione “Rifiuti in Legno”: **€ 36.450,00 (30%)**

#### **ART. 4 – CONDIZIONI E MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

1. Il conferimento dei rifiuti di cui al presente appalto da parte dell'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune di Segrate potrà avvenire, con un preavviso massimo di 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive o comunque secondo un calendario concordato con il Comune, tutti i giorni feriali compreso il sabato e negli orari di apertura, presso gli impianti dell'impresa appaltatrice del presente appalto, rispondente ai requisiti di cui all'art. 1 “Oggetto dell'appalto”.

Non è consentito l'utilizzo di impianti diversi da quello indicato in sede di offerta, salvo quanto previsto dall'articolo 4 “Impossibilità”.

L'apertura dell'impianto dovrà essere garantita:

- dal lunedì al venerdì: sia la mattina che il pomeriggio;
  - il sabato: almeno fino alle ore 13.00.
2. Ogni conferimento verrà effettuato nel rispetto, da parte dell'Amministrazione Comunale e dell'Impresa appaltatrice, per quanto di rispettiva competenza, degli obblighi di trasporto e tracciabilità dei rifiuti, nei soli casi applicabili previsti dal D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.
  3. I quantitativi presunti di conferimento sono quelli indicati nell'art. 3 “Forma e Ammontare dell'appalto”.

4. Per il LOTTO 1: L'impresa appaltatrice dovrà provvedere alla ricezione e stoccaggio dei materiali conferiti con una percentuale di rifiuti estranei pari a circa il 5% (cinque per cento) in peso del materiale conferito, riferita in particolare alla presenza dei sacchi di plastica derivanti dal sistema di raccolta domiciliare del rifiuto;
5. In caso di mancato rispetto di quanto sopra, l'impresa appaltatrice potrà non dare corso alle operazioni di scarico per i conferimenti inidonei. Del carico respinto l'impresa appaltatrice dovrà dare comunicazione scritta al Comune di Segrate, in tal caso questo ultimo dovrà procedere, tramite la propria impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale, al ritiro dello stesso:
  - entro le 24 (ventiquattro) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti dal lunedì al venerdì;
  - entro le 48 (quarantotto) ore naturali e consecutive successive nel caso di conferimenti avvenuti il sabato.
6. Le quantità dei rifiuti conferiti dal Comune di Segrate verranno controllate dall'impresa appaltatrice presso i propri impianti. Il Comune potrà richiedere all'impresa appaltatrice copia della documentazione attestante la taratura e l'effettuazione delle verifiche periodiche, così come previsto dalle vigenti normative, dei sistemi di pesatura utilizzati presso l'impianto di conferimento.
7. All'accesso negli impianti di conferimento e prima di procedere allo scarico dei rifiuti, gli automezzi che trasportano gli stessi dovranno essere pesati su apposita pesa regolarmente tarata e, dopo aver effettuato lo scarico, prima di uscire dall'impianto, verranno nuovamente pesati. Per la determinazione della quantità conferita, il Comune s'impegna ad accettare le registrazioni in ingresso ed in uscita della pesa installata presso l'impianto di conferimento. Tali registrazioni, che dovranno essere debitamente firmate per accettazione dall'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune, dovranno essere immediatamente consegnate al trasportatore e verranno accettate dal Comune come documento di controllo. L'accertamento della qualità sarà richiesto dall'impresa appaltatrice o dal Comune e avverrà presso l'impianto di conferimento, in presenza di un incaricato del Comune, su un campione significativo prelevato, in presenza dello stesso incaricato, dal materiale conferito il giorno dell'accertamento.
8. Il Comune comunicherà all'impresa appaltatrice il nominativo della società di cui si avvale per il trasporto, le trasmetterà e terrà costantemente aggiornato un elenco degli automezzi utilizzati per il trasporto, con le indicazioni delle caratteristiche di identificazione (tipo di mezzo, targa e tara), le relative autorizzazioni/iscrizioni all'Albo e coperture assicurative. Tale attività potrà essere eventualmente svolta direttamente dall'impresa appaltatrice dei servizi di igiene ambientale del Comune.
9. Agli impianti possono accedere solo gli automezzi adibiti al trasporto dei rifiuti di cui al precedente comma e devono essere rispettate scrupolosamente le modalità di conferimento (accesso, pesatura, segnaletica interna, norme di sicurezza, ecc.) stabilite dall'impresa appaltatrice.
12. L'impresa appaltatrice si impegna a comunicare per iscritto al Comune, con almeno 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi di anticipo, l'eventuale apertura o chiusura degli impianti in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse).

#### **ART. 5 – IMPOSSIBILITA' E SOSPENSIONE DELLE PRESTAZIONI**

- 1) Le prestazioni contemplate nel presente Capitolato sono definite "servizi locali indispensabili del Comune" dal D.M. 28 maggio 1993 e s.m.i., costituiscono "attività di

pubblico interesse” ai sensi dell’art.178 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e sono sottoposti alla normativa dettata dal medesimo decreto.

- 2) Le prestazioni in appalto non potranno essere sospese o abbandonate, salvo comprovati casi di forza maggiore, contemplati dalla normativa vigente in materia ed immediatamente segnalati dall’impresa appaltatrice al Comune, e, per quanto applicabili, nei casi e secondo le modalità previsti dall’art. 107 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I casi di forza maggiore dovranno essere opportunamente documentati dall’impresa appaltatrice.
- 3) Tra le cause di forza maggiore viene annoverato lo sciopero delle maestranze a condizione che lo stesso rispetti le norme per l’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali previsti dalla Legge 12/06/1990 n. 146 e s.m.i.; in particolare l’impresa appaltatrice dovrà darne comunicazione scritta al Comune specificandone le tempistiche.
- 4) Non saranno considerati causa di forza maggiore e quindi saranno sanzionabili ai sensi dell’art. 15 “Penalità – esecuzioni in danno” del presente Capitolato, scioperi del personale che dipendessero da cause locali e/o direttamente imputabili all’impresa appaltatrice, quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni, l’anomala permanente distribuzione dei carichi di lavoro rispetto a quanto previsto nel contratto, ecc.
- 5) In caso di sciopero, il servizio non garantito deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.
- 6) In caso di ingiustificata sospensione, anche parziale, delle prestazioni, il Comune, previa diffida a mezzo fax ad attivare immediatamente i servizi e salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni subiti, potrà rivolgersi ad altra impresa del settore, rivalendosi sull’impresa appaltatrice per i costi sostenuti, fatto salvo quanto disposto negli artt. 15 “Penalità”, 16 “Esecuzioni in danno” e 18 “Risoluzione del contratto” – Parte II del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Inoltre, nel caso in cui si ravvisi il configurarsi nel fatto medesimo, degli estremi di reato di cui all’art. 340 C.P., il Comune segnalerà il fatto alla competente Autorità Giudiziaria.
- 7) Nel caso di difficoltà o impossibilità da parte dell’impresa appaltatrice a ricevere il conferimento di rifiuti presso gli impianti indicati in sede di gara per:
  - cause di forza maggiore, cioè determinate da eventi imprevedibili ed eccezionali per i quali non siano state trascurate le normali precauzioni;
  - fermo impianto per manutenzione ordinaria e straordinaria;
  - altre cause non imputabili a responsabilità o colpa dell’impresa appaltatrice.
- 8) L’Impresa appaltatrice ha il diritto di:
  - a) sospendere temporaneamente le prestazioni oggetto dell’appalto dandone per iscritto il più celere preavviso, che in caso di fermo impianto per manutenzione non dovrà essere inferiore a 14 (quattordici) giorni naturali e consecutivi. Tale interruzione non potrà comunque protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi senza l’individuazione di un impianto alternativo come di seguito specificato, pena la risoluzione del contratto,
  - b) cessare le prestazioni oggetto dell’appalto dandone per iscritto il più celere preavviso al Comune, il quale non potrà pretendere alcunché a titolo di risarcimento danni.

Nel caso di sospensioni dell’attività che dovessero protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi, l’impresa appaltatrice, pena risoluzione del contratto, potrà richiedere al

Comune la modifica degli impianti di conferimento rispetto a quelli indicati in sede di gara. L'impianto/gli impianti sostitutivi dovranno rispondere alle medesime caratteristiche di cui al comma c) dell'art. 1 "Oggetto dell'appalto" e potrà:

- essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo e allegando copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo,
- non essere di proprietà/gestito della/dalla impresa appaltatrice. In tal caso l'impresa dovrà farne richiesta al Comune indicando il periodo di utilizzo non superiore a 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, allegando, oltre alla copia delle autorizzazioni necessarie ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. dell'impianto alternativo stesso, anche una convenzione debitamente sottoscritta tra l'impresa appaltatrice ed il proprietario/gestore dell'impianto alternativo dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'impresa appaltatrice di avvalersi di tale impianto.

La sostituzione dell'impianto deve sempre essere autorizzata dal Comune e deve rispettare le stesse condizioni economiche indicate nell'offerta presentata in sede di gara.

- 9) Con l'eccezione di quanto indicato nel precedente comma, qualsiasi sospensione o cessazione delle prestazioni che non sia stata preventivamente concordata ed accettata dal Comune, comporta a carico dell'impresa appaltatrice il risarcimento del danno arrecato nonché l'applicazione delle penali di cui ai successivi art. 15 "Penalità" e 16 "Esecuzioni in danno" – Parte II del presente Capitolato Speciale d'Oneri.
- 10) Qualora la sospensione del servizio da svolgersi presso impianti di proprietà/gestiti della/dalla impresa appaltatrice si protraesse per oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, qualunque ne sia la causa, é facoltà del Comune risolvere il contratto, senza che l'impresa appaltatrice possa opporre eccezioni o rivendicare diritti di sorta, né a titolo di risarcimento danni.

## **PARTE II – CLAUSOLE GENERALI**

### **ART. 1 – CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO**

Le condizioni e modalità di esecuzione del servizio sono quelle indicate nel presente capitolato e nell'offerta presentata in sede di gara.

### **ART. 2 – INVARIABILITÀ/REVISIONE DEI CORRISPETTIVI**

L'eventuale revisione dei corrispettivi opererà sulla base di un'istruttoria.

L'aggiudicatario che chieda la revisione in aumento dei corrispettivi ha l'onere di indicare dettagliatamente gli oggettivi e documentati elementi giustificativi a sostegno della propria richiesta.

L'eventuale revisione dei prezzi verrà calcolata con riferimento alla variazione dell'indice ISTAT denominato FOI, relativo al consumo delle famiglie di operai e impiegati della Provincia di Milano intervenuta nell'anno antecedente.

La revisione, se concessa, non potrà assolutamente operare retroattivamente bensì solamente a decorrere dalla data di ricezione, da parte della stazione appaltante, della richiesta dell'aggiudicatario.

La revisione opererà anche in diminuzione, ossia ove i corrispettivi pattuiti si discostino per eccesso dagli aumenti percentuali indicati dall'Osservatorio nel periodo di riferimento.

### **ART. 3 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

La stazione appaltante si riserva, nei casi di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio della prestazione contrattuale con l'emissione di apposito ordine, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione della garanzia definitiva e della polizza assicurativa (si rimanda ai relativi articoli del presente capitolato), salvo diverse indicazioni che provvederà tempestivamente a comunicare all'aggiudicatario. Quest'ultimo non potrà per questo avanzare eccezione alcuna o richieste di corrispettivi aggiuntivi non contemplati dal capitolato d'oneri e dall'offerta presentata in sede di gara.

### **ART. 4 – GARANZIA DEFINITIVA**

Ai sensi dell'art. 103 del codice dei contratti l'aggiudicatario deve, successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una "garanzia definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

Nel caso di fideiussione, qualora la stessa sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, è necessario allegare in copia l'autorizzazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La cauzione/fideiussione è prestata a garanzia:

- dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione/fideiussione, nei limiti dell'importo massimo garantito per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

L'importo della garanzia sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte della sezione Gare e Contratti. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del codice dei contratti per la garanzia provvisoria. In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione.

La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:

1. essere conforme allo schema tipo 1.1 di cui al D.M. n. 31 del 19/01/2018 (è necessaria la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l'obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa);
2. essere resa in favore del "Comune di Segrate", intestata all'aggiudicatario e riportare l'oggetto del contratto (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese);
3. indicare la durata del contratto e, pertanto, la validità temporale della polizza;
4. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l'identità, la qualifica e i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell'Istituto di credito o della compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d'identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell'imposta di bollo.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta della stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'aggiudicatario, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.

Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare e/o prorogare il contratto, l'aggiudicatario è tenuto a prestare una nuova cauzione avente le caratteristiche sopra indicate.

## **ART. 5 – CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'aggiudicatario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti di servizi e forniture.

L'aggiudicatario, con la firma del contratto, accetta espressamente e per iscritto, a norma degli articoli 1341 comma 2 e 1342 del codice civile, tutte le clausole previste nel presente capitolato, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.

## **ART. 6 – SOSPENSIONE**

Ai sensi dell'art. 107 del codice dei contratti, le disposizioni ivi previste in tema di sospensione si applicano, in quanto compatibili, al presente affidamento.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario: cessate le cause della stessa, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

## **ART. 7 – SUBAPPALTO**

Le prestazioni oggetto del presente capitolato possono essere subappaltate, previa autorizzazione della stazione appaltante, entro il limite del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

Il subappalto è disciplinato dall'art. 105 del codice dei contratti pubblici, cui si rinvia.

Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte delle prestazioni dovrà:

- dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare o concedere in cottimo;
- dimostrare l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del codice dei contratti.

Il subappalto non autorizzato comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste dalle leggi vigenti e la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

In caso di subappalto regolarmente autorizzato la stazione appaltante rimane comunque estranea ai rapporti intercorrenti tra l'impresa subappaltatrice e l'aggiudicatario, il quale rimarrà unico e diretto responsabile della qualità e corretta esecuzione dei servizi e dei lavori, nonché del rispetto dei programmi.

Non saranno autorizzati subappalti a società non regolarmente costituite, quali le società di fatto.

## **ART. 8 – MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA**

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto da parte dell'aggiudicatario, fatti salvi casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione e scissione di imprese.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 106 del codice dei contratti pubblici.

## **ART. 9 – RESPONSABILITÀ**

L'aggiudicatario è responsabile nei confronti della stazione appaltante dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

È altresì, responsabile nei confronti della stazione appaltante e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti/collaboratori a qualsiasi titolo.

È fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere la stazione appaltante sollevata e indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

## ART. 10 – ASSICURAZIONE

È obbligo dell'aggiudicatario stipulare una o più polizze assicurative annue che tengano indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di danni derivanti dall'espletamento dell'attività di cui l'aggiudicatario si fa carico in forza di questo contratto, che manlevi completamente la stazione appaltante e preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi sino alla data di conclusione del servizio. Di conseguenza è onere dell'aggiudicatario accendere una o più polizze relative:

a) all'assicurazione RCT per un massimale per sinistro non inferiore a € 2.000.000,00= (duemilioni/00) per danni a persone, a cose e animali;

La polizza di cui sopra dovrà presentare le seguenti caratteristiche:

1. essere accesa anteriormente alla consegna del servizio (entro il termine stabilito dalla stazione appaltante nella comunicazione di aggiudicazione);
2. essere riferita specificamente al servizio in questione;
3. prevedere specificamente l'indicazione che *“tra le persone si intendono compresi i rappresentanti del Comune di Segrate”*;
4. coprire l'intero periodo del contratto (la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o di regolare esecuzione);
5. riportare i massimali sopra indicati.

In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'aggiudicatario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto dell'Amministrazione Comunale di Segrate, e presenti le caratteristiche sopra indicate (punti 1-5).

Nel caso che l'aggiudicatario del servizio sia un RTI, le coperture assicurative dovranno essere presentate con unica polizza, valida ed efficace per tutte le imprese associate.

L'aggiudicatario si impegna ad ottenere la rinuncia ai diritti di rivalsa nei confronti del Committente da parte della Società Assicuratrice.

Copia della polizza (eventualmente di quella già esistente e della relativa appendice), conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Direzione Sicurezza – Ambiente – Politiche Sociali – Sezione Ambiente ed Ecologia, entro il limite di tempo indicato nella comunicazione di aggiudicazione, unitamente alla quietanza di intervenuto pagamento del premio.

Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

L'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della/e polizza/e assicurativa/e di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per la stazione appaltante: pertanto, qualora l'aggiudicatario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

L'aggiudicatario è obbligato a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante, tramite posta elettronica certificata, di ogni danno o incidente verificatosi e dell'avvenuto scarico alla compagnia di assicurazione, fornendo tutti i dati relativi (riferimenti del danneggiato, copia documenti) e dei propri riscontri (tecnici e valutativi) in merito.

## **ART. 11 – PERSONALE**

### **11.1 – Inquadramento contrattuale**

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'aggiudicatario e il subappaltatore devono aprire le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti.

Si rimanda a quanto previsto all'articolo "*Fatturazione e pagamenti*" in tema di intervento sostitutivo della stazione appaltante in caso di inadempienza contributiva e retributiva dell'aggiudicatario e del subappaltatore.

### **11.2 – Doveri del personale**

Il servizio dovrà essere eseguito con personale qualificato e ritenuto idoneo a svolgere le relative funzioni.

Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima correttezza e ad agire in ogni occasione con la diligenza professionale del caso.

Gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, sono estesi, ai sensi dell'art. 2 di tale D.P.R. e per quanto compatibili, al personale dell'aggiudicatario.

### **11.3 – Adempimenti dell'impresa**

L'aggiudicatario deve procedere alla nomina di un proprio responsabile di commessa, di provata e adeguata capacità, che dovrà essere quotidianamente e costantemente reperibile e al quale saranno trasmessi a tutti gli effetti, anche legali, gli ordini verbali e scritti.

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale per qualsiasi motivo assente, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio stesso, anche a seguito di specifica segnalazione da parte del direttore dell'esecuzione del contratto.

In caso di fatti ritenuti particolarmente gravi dalla stazione appaltante, l'allontanamento del dipendente dovrà essere immediato. All'impresa potrà essere richiesto di intervenire direttamente e tempestivamente con il responsabile di commessa per la rilevazione dei comportamenti scorretti, alla presenza del direttore dell'esecuzione del contratto. In tal caso non sarà necessaria alcuna segnalazione specifica della stazione appaltante sul comportamento scorretto del dipendente.

In caso di proclamazione di sciopero del proprio personale, l'aggiudicatario deve darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante. Si richiamano in proposito le norme vigenti per la tutela dei servizi essenziali. Nei 10 (dieci giorni) successivi dovranno essere comunicate le ore non effettuate dal personale distinte per livello.

Ai sensi del D.P.C.M. 187/1991, l'aggiudicatario (se società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, società cooperative per azioni o a responsabilità limitata, società consortili per azioni o a responsabilità limitata) dovrà comunicare nel corso del contratto eventuali variazioni di entità superiore al 2% nella composizione societaria. Qualora l'aggiudicatario sia un consorzio o un RTI, tali dati dovranno essere riferiti alle singole società consorziate o associate che comunque partecipino all'esecuzione del servizio.

L'aggiudicatario dovrà mantenere la disciplina e il buon ordine ed è obbligato a far sì che il proprio personale addetto all'esecuzione del servizio osservi tutte le disposizioni di legge e regolamenti, adottando tempestivamente ogni provvedimento atto a farle rispettare. L'aggiudicatario rimane responsabile, in ogni caso, dell'operato del proprio personale.

## 11.4 – Sicurezza

L'aggiudicatario dovrà provvedere all'adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

È, inoltre, tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (d.lgs. 81/2008).

In caso di esecuzione del servizio all'interno dei luoghi di lavoro della stazione appaltante, l'aggiudicatario si obbliga, ai sensi degli artt. 26 comma 2 lett. a) e b) e comma 3 del d.lgs. 81/2008, a coordinarsi e cooperare con il datore di lavoro committente (o dirigente delegato).

Inoltre, l'aggiudicatario si obbliga a partecipare a eventuali riunioni di cooperazione e coordinamento promosse dalla stazione appaltante.

**L'inosservanza delle leggi in materia di lavoro e di sicurezza di cui al presente articolo, determinano la risoluzione del contratto.**

## ART. 12 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE O MORTE DEL TITOLARE

Il fallimento dell'aggiudicatario comporta – ai sensi dell'art. 81, comma 2, del R.D. 267/1942 – lo scioglimento ope legis del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.

Qualora l'aggiudicatario sia un'impresa individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà del Committente proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.

Si rimanda a quanto previsto dall'art. 110 del codice dei contratti pubblici (*"Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione"*).

Ai sensi dell'art. 48 commi 17 e 18 del codice dei contratti pubblici, qualora l'aggiudicatario sia un RTI:

1. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario o, se trattasi di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha la facoltà di
  - a) proseguire il contratto con altro operatore economico che sia costituito mandatario in possesso dei requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire
  - oppure
  - b) recedere dal contratto
2. in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti o, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo ovvero nei casi previsti dalla normativa antimafia, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto all'esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai servizi ancora da eseguire.

## ART. 13 – FATTURAZIONE E PAGAMENTI

L'aggiudicatario deve assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/2010 e successive modificazioni e integrazioni, impegnandosi a tal fine a:

1. utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la società Poste Italiane S.p.A., dedicati alle commesse pubbliche per i movimenti finanziari relativi alla gestione del presente appalto;
2. comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al punto precedente, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, entro sette giorni dalla loro accensione;
3. prevedere, nei contratti che saranno sottoscritti con imprese a qualsiasi titolo interessate a servizi/forniture/lavori oggetto del presente appalto, quali ad esempio subappaltatori/subcontraenti, la clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge, a pena di nullità assoluta dei contratti stessi;
4. risolvere immediatamente il rapporto contrattuale con la controparte, se si ha notizia dell'inadempimento rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria da parte dei soggetti di cui al precedente punto, informando contestualmente sia la stazione appaltante sia la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente;
5. fornire alla stazione appaltante, se questi lo richieda, copia dei contratti di subappalto di cui sopra, ai fini della verifica dell'applicazione della norma relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'aggiudicatario emetterà fattura al termine di ogni mese, in rate uguali corrispondenti a 1/12 del canone annuale (**meno lo 0,5%**, ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis, del codice dei contratti pubblici). Il pagamento del corrispettivo, subordinato alla stipulazione del contratto, sarà effettuato a scadenze mensili. Al termine del servizio l'aggiudicatario emetterà una fattura finale corrispondente al valore complessivo delle ritenute operate ai sensi del sopra citato articolo, che sarà liquidata successivamente all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del certificato di verifica di conformità/regolare esecuzione, previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.

In ottemperanza al decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, l'aggiudicatario emetterà fattura in forma elettronica ai sensi della Legge 244/2007, art. 1 commi da 209 a 214.

E' obbligatorio che ogni fattura elettronica riporti **il Codice Univoco Ufficio**, che è **un'informazione obbligatoria** della stessa e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SDI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'Ufficio destinatario.

I dati necessari alla Fatturazione Elettronica nei confronti del Comune di Segrate sono i seguenti:

<b>Denominazione Ente:</b>	Comune di Segrate
<b>Codice Univoco ufficio:</b>	UFLPIA
<b>Nome dell'ufficio:</b>	Uff_eFatturaPA
<b>Cod. fisc. del servizio di F.E.:</b>	83503670156
<b>Partita Iva:</b>	01703890150

Il pagamento si intende avvenuto alla data del pagamento della Tesoreria Comunale.

Il pagamento della fattura avrà luogo, previo rilascio di visto di regolare esecuzione da parte del competente ufficio e in presenza di DURC regolare, entro 30 giorni solari dalla data di ricezione della fattura (data del protocollo generale).

**I termini di pagamento si intendono sospesi per il tempo necessario a svolgere la verifica inerente la regolarità contributiva.**

In caso di RTI il fatturato verrà liquidato a favore dell'impresa mandataria.

In caso di fattura irregolare o collaudo negativo, il termine di pagamento verrà sospeso dalla data di contestazione del Committente (data di invio della medesima all'aggiudicatario); tale termine riprende a decorrere dalla data di definizione della predetta contestazione.

In caso di ritardato pagamento il saggio di interesse è determinato in conformità a quanto disposto dall'art. 1284 del codice civile.

Dal corrispettivo posto in pagamento saranno direttamente trattenute le eventuali penalità applicate.

### **13.1 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza contributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore**

Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del codice dei contratti pubblici, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile.

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo/verifica di conformità/regolare esecuzione, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

### **13.2 – Intervento sostitutivo del Committente in caso di inadempienza retributiva dell'aggiudicatario e del Subappaltatore**

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del codice dei contratti pubblici, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'articolo 105 del codice stesso, impiegato nell'esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'articolo 105 del codice.

## **ART. 14 – VIGILANZA E CONTROLLI**

La stazione appaltante ha la facoltà di verificare in qualsiasi momento, durante l'esecuzione del servizio, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni e, a tal fine, potrà utilizzare le modalità di verifica e controllo ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio.

Anteriormente all'eventuale applicazione di qualsiasi sanzione, le inadempienze e le irregolarità riscontrate dovranno essere contestate all'aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare le sue osservazioni/deduzioni.

## ART. 15 – PENALITÀ

Le penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore sono commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale: esse sono da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Fermo restando quanto previsto ai successivi artt. 16 (*“Esecuzione in danno”*) e 26 (*“Risoluzione del contratto”*), la stazione appaltante si riserva la facoltà di applicare, previa comunicazione scritta, in caso di inadempienza degli obblighi assunti con il relativo contratto, una penalità dell'importo variabile a seconda della tipologia di servizio e del ritardo nel mancato e/o tardivo adempimento, come di seguito riportato:

1. Le varie tipologie di inadempimenti e le relative penalità sono elencati nella seguente tabella:
- 2.

N°	INADEMPIMENTO	PENALITÀ
1	Mancato rispetto degli orari di apertura dell'impianto, per ora di apertura non garantita nell'arco della giornata	€ 100,00
2	Mancata comunicazione scritta al Comune sull'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività	€ 100,00
3	Mancato rispetto del tempo di preavviso previsto per la comunicazione scritta al Comune sull'eventuale apertura o chiusura dell'impianto in corrispondenza delle principali festività (domeniche escluse), per festività e per giorno di ritardo	€ 200,00
4	Mancata comunicazione scritta al Comune per la sospensione temporanea delle prestazioni nei casi previsti dall'art. 6, comma 7, per giorno di sospensione	€ 100,00
5	Mancata o carente (in quanto non autorizzabile dal Comune per mancanza del possesso dei requisiti richiesti) indicazione di un impianto alternativo nel caso in cui la sospensione delle prestazioni dovesse protrarsi per più di 2 (due) giorni naturali e consecutivi	€ 100,00
6	Mancata comunicazione scritta al Comune per la cessazione delle prestazioni nei casi previsti dall'art. 6, comma 7°, per inadempimento	€ 300,00

3. Le penali di cui al precedente comma sono applicate in misura doppia nel caso di recidiva specifica.

La penale verrà trattenuta dal corrispettivo posto in pagamento (se necessario, sarà prelevata dalla garanzia definitiva prestata ai sensi del presente capitolato e l'integrazione dell'importo della stessa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla richiesta).

La stazione appaltante potrà comunque richiedere il risarcimento del maggior danno.

Il valore complessivo delle penali non potrà essere superiore al 10% del valore complessivo del contratto.

L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, verso cui l'aggiudicatario avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione della contestazione inviata dalla stazione appaltante.

In caso di mancata presentazione o accoglimento delle controdeduzioni, la stazione appaltante procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

## **ART. 16 – ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'aggiudicatario ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la stazione appaltante potrà ordinare ad altra impresa l'esecuzione parziale o totale di quanto omissso dall'aggiudicatario stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivati al Comune.

Per il risarcimento dei danni la stazione appaltante potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'aggiudicatario ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva, che in tal caso dovrà essere immediatamente reintegrata.

## **ART. 17 – VERIFICA DI CONFORMITÀ**

Le attività di verifica di conformità sono normate dall'art. 102 del d.lgs. 50/2016, a cui si rimanda anche per l'autonoma valutazione in sede di offerta da parte del concorrente, fermo restando che comunque dovrà essere garantita la messa a disposizione dei mezzi per eseguire le operazioni necessarie alla verifica stessa.

## **ART. 18 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. La stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nelle ipotesi previste dall'art. 108, comma 1, del codice dei contratti pubblici.

2. Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa) nei casi previsti dall'art. 108, comma 2, del codice dei contratti pubblici, ossia qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80;
- c) *(nel caso di ricorso al contratto di avvalimento)* qualora le prestazioni oggetto del contratto di avvalimento non siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto in questione.

3. Il responsabile dell'esecuzione del contratto o il RUP, qualora accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, contesta gli addebiti all'affidatario, assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile di commessa. Il RUP, acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni oppure scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, dichiara risolto il contratto. Tra le ipotesi di grave inadempimento si richiama quanto previsto al precedente art. 15 (*"Penalità"*).

4. Il contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile (risolubilità per inadempimento) previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 dello stesso codice civile qualora, al di fuori di quanto sopra previsto, l'esecuzione delle prestazioni ritardi rispetto alle previsioni del contratto per negligenza dell'affidatario.

In tale caso il RUP assegna a quest'ultimo un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Più in generale si rimanda alle previsioni dell'art. 108 del codice dei contratti, per quanto compatibili con il presente affidamento.

Il contratto è risolto inoltre:

- in caso di cessione, anche parziale, di contratto;
- nel caso di mancanza della copertura assicurativa, che deve avere validità ed efficacia per tutta la durata del contratto;
- in tutti i casi in cui le transazioni operate dall'aggiudicatario, riconducibili all'esecuzione del presente contratto, siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. (tranne quando ciò sia consentito dalla legge);
- in caso di cessazione dell'attività, concordato preventivo, fallimento e altre procedure concorsuali, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa.

**È comunque fatto salvo il diritto della stazione appaltante di richiedere il risarcimento dei danni subiti.**

#### **ART. 19 – RECESSO**

La stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei servizi o forniture eseguiti.

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da una formale comunicazione all'appaltatore da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, servizi o forniture ed effettua il collaudo definitivo e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, qualora lo stesso incorra nella perdita dei requisiti in corso di esecuzione la stazione appaltante ha l'obbligo di recedere dal contratto.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del servizio, sia attivata una nuova convenzione Consip/regionale avente condizioni migliorative rispetto a quelle del presente contratto la stazione appaltante si riserva la facoltà di recesso, nel rispetto e con le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **ART. 20 – FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero sorgere sulla validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e scioglimento del presente contratto, sarà competente esclusivamente il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 21 – RINVIO A NORME DI DIRITTO VIGENTI**

Per quanto non contemplato nel presente capitolato, si rinvia alle leggi e regolamenti in vigore.

#### **ART. 22 – STIPULAZIONE CONTRATTO - SPESE, IMPOSTE E TASSE**

Il contratto sarà stipulato, entro 60 giorni dall'efficacia della determinazione di aggiudicazione, in forma pubblica amministrativa.

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

Per quanto riguarda l'I.V.A. si rinvia espressamente alle disposizioni di legge in materia.  
Il contratto è immediatamente efficace, fatte salve le clausole risolutive espresse indicate nel presente capitolato.

Qualora la stazione appaltante si avvalga della facoltà di rinnovare o prorogare il contratto, tutte le spese, imposte e tasse inerenti al contratto, sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **ART. 23 – TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI**

Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 196/2003, l'aggiudicatario è designato quale Responsabile del trattamento dei dati personali che saranno raccolti in relazione all'espletamento del servizio e si obbliga a trattare tali dati esclusivamente al fine dell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario dichiara di conoscere gli obblighi previsti dalla predetta legge a carico del responsabile del trattamento e si obbliga a rispettarli, nonché a vigilare sull'operato degli incaricati del trattamento.

Le parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei propri dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile del presente contratto con facoltà, solo ove necessario per tali adempimenti, di fornirli anche a terzi.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è la D.ssa Lidia Cioffari Funzionario della Sezione Ambiente ed Ecologia, tel. 02 26902386 – email: [ld.cioffari@comune.segrate.mi.it](mailto:ld.cioffari@comune.segrate.mi.it)

Il Responsabile unico del procedimento è il Dott. Lorenzo Giona – Direttore del Settore Sicurezza – Ambiente – Politiche Sociali

*Documento sottoscritto con firma digitale*